

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi IGP registrato a Salerno in data 9 marzo 2018, al numero di repertorio 29.825 ed al numero di raccolta 17.471, con atto a firma del notaio Paolo Califano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03472

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO**

DECRETO 23 marzo 2018.

Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni finanziarie per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

E

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, il comma 6 dell'art. 2, così come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «... possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 20 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, che, in attuazione dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2014, n. 56, che ha introdotto, in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modifiche alle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, i «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*



della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2015, n. 288, che, in attuazione dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito le modalità di valutazione dei finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con il quale sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

Visto l'art. 4 del predetto decreto ministeriale 29 settembre 2015 che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «...sono disciplinati le condizioni e i termini per l'estensione della modalità di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilità di inadempimento... alle altre operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo...» e stabilita «...l'articolazione delle misure massime della copertura del Fondo in funzione della probabilità di inadempimento dell'impresa e della forma tecnica e durata dell'operazione finanziaria.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione della modalità di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilità di inadempimento alle altre operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante la «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo» e, in particolare, l'art. 30, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alimentata con un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 ottobre 2015, n. 245, recante «Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008,

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «capitale circolante»: la differenza tra le attività correnti e le passività correnti di un'impresa;

b) «disposizioni operative»: le disposizioni operative del Fondo, di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;

c) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;


d) «Gestore del Fondo»: il soggetto, selezionato mediante gara pubblica, cui è affidata la gestione del Fondo;

e) «intermediari»: gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB;

f) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, così come definite nell'allegato I al regolamento di esenzione, iscritte al registro delle imprese;

g) «regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;



i) «soggetti finanziatori»: le banche, gli intermediari e gli altri soggetti finanziatori, come definiti dalle disposizioni operative;

j) «soggetti richiedenti»: i soggetti che possono richiedere la garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie, così come definiti dalle disposizioni operative;

k) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 30 della legge 14 novembre 2016, n. 220, il presente decreto istituisce una sezione speciale del Fondo destinata a garantire operazioni finanziarie concesse a PMI per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

2. La sezione speciale di cui al comma 1, nel seguito denominata «Sezione speciale per il cinema», è gestita dal Gestore del Fondo con una contabilità separata rispetto a quella del Fondo.

Art. 3.

Dotazione finanziaria

1. La Sezione speciale per il cinema ha una dotazione finanziaria, per il 2017, di euro 5.000.000 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'art. 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 può essere alimentata da ulteriori eventuali versamenti disposti, annualmente, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con proprio decreto.

3. Le risorse di cui al presente articolo sono versate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato «MEDCEN legge 662/96 - Garanzia PMI», aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

4. La dotazione della Sezione speciale per il cinema può essere altresì incrementata attraverso apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.

Art. 4.

Operatività

1. L'avvio dell'operatività della Sezione speciale per il cinema è condizionato al versamento delle risorse di cui all'art. 3, comma 1.

2. Dell'avvio dell'operatività della Sezione è dato avviso tramite circolare del Gestore del Fondo, pubblicata sul sito Internet istituzione del Fondo (www.fondidigaranzia.it).

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere all'intervento della Sezione speciale per il cinema le PMI che svolgono, in via primaria, le seguenti attività economiche identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

a) 59.11.0 (attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) e

b) 59.12.0 (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi).

Art. 6.

Operazioni finanziarie ammissibili

1. Sono ammissibili all'intervento della Sezione speciale per il cinema le operazioni finanziarie concesse ai soggetti di cui all'art. 5 per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

2. Le operazioni finanziarie di cui al comma 1 possono essere finalizzate al finanziamento sia di spese relative a investimenti materiali e immateriali, anche già avviati alla data di presentazione della richiesta di garanzia, sia delle esigenze di capitale circolante connesse al progetto di realizzazione del prodotto audiovisivo e cinematografico.

3. Non sono ammissibili all'intervento della Sezione speciale per il cinema le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine.

4. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto richiedente acquisisce dal soggetto beneficiario e trasmette al Gestore del Fondo, nell'ambito del modulo di richiesta di garanzia, la descrizione del progetto aziendale a fronte del quale l'operazione finanziaria è richiesta.

Art. 7.

Modalità di intervento della Sezione e misure di copertura


1. La Sezione speciale per il cinema rilascia garanzia, sia con la modalità della «garanzia diretta» che della «controgaranzia», in favore dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5, con le seguenti misure di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria concessa dal soggetto finanziatore;

b) nel caso di controgaranzia, fino all'80% dell'importo della garanzia rilasciata, sull'operazione finanziaria, dal garante di primo livello, a condizione che la garanzia da quest'ultimo rilasciata in favore del soggetto finanziatore non sia superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria.

2. L'importo garantibile dalla Sezione speciale per il cinema, per singola impresa beneficiaria, non può superare 2,5 milioni di euro, anche tenuto conto degli importi già garantiti dal Fondo.

3. La garanzia della Sezione speciale per il cinema è concessa a titolo gratuito. A tal fine, la commissione di garanzia da versare al Fondo, laddove prevista dalle disposizioni operative, è posta a carico della medesima Sezione speciale.



4. L'agevolazione sottesa al rilascio della garanzia della Sezione speciale per il cinema è concessa ai soggetti beneficiari di cui all'art. 5 ai sensi del regolamento *de minimis*, ovvero del regolamento di esenzione.

5. Il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il Gestore del Fondo, adotta le opportune misure per informare i soggetti beneficiari che l'intervento di facilitazione dell'accesso al credito è realizzato mediante la Sezione speciale per il cinema del Fondo.

Art. 8.

Valutazione delle imprese

1. Ai fini dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale per il cinema, la valutazione economico-finanziaria dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5 è effettuata dal Gestore del Fondo sulla base dei pertinenti modelli previsti dalle disposizioni operative.

2. Le PMI di cui all'art. 5 caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci di esercizio approvati alla data di presentazione della richiesta di garanzia anche dal punto di vista della congruità dei valori di bilancio in relazione alla dimensione finanziaria del progetto da realizzare, sono valutate, ai fini dell'accesso alla Sezione speciale per il cinema, oltre che sui dati dei due predetti bilanci di esercizio, anche sulla base del «business plan» del progetto di cui all'art. 6, predisposto secondo lo schema allegato alle disposizioni operative, a condizione che:

a) l'operazione finanziaria per la quale è richiesta la garanzia della Sezione speciale è finalizzata alla copertura dei costi del progetto;

b) la durata dell'operazione finanziaria non eccede la durata del ciclo economico del progetto;

c) i mezzi propri apportati nell'impresa, come definiti dalle disposizioni operative, non sono inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi del progetto.

3. Il Gestore del Fondo, ricevuta la richiesta di garanzia a valere sulla Sezione speciale per il cinema, richiede alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la comunicazione di ogni ulteriore elemento utile ai fini della valutazione dell'iniziativa, anche con riferimento all'eventuale ottenimento di altri incentivi e misure previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220. La Direzione generale Cinema trasmette al Gestore del Fondo le informazioni relative all'iniziativa entro sette giorni dalla richiesta.

Art. 9.

Accantonamenti per il rischio

1. Sulle operazioni finanziarie garantite dalla Sezione speciale per il cinema il Gestore del Fondo opera, a valere sulla medesima Sezione speciale, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio applicando le adeguate misure di accantonamento deliberate, su proposta del Gestore del Fondo, dal Consiglio di gestione, tenuto conto della granularità e della rischiosità complessiva degli impieghi della Sezione.

Art. 10.

Gestione della Sezione

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della Sezione speciale per il cinema, il Gestore del Fondo ne dà immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Gestore del Fondo, qualora non riceva formale comunicazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della Sezione speciale.

3. Nel caso di chiusura della Sezione speciale per esaurimento di risorse finanziarie, l'operatività della medesima Sezione può essere riattivata dal Gestore del Fondo, d'intesa con i Ministeri interessati, qualora, a seguito di svincoli di precedenti impegni a valere sulla Sezione speciale, venga raggiunto un ammontare di risorse nuovamente disponibili almeno pari a euro 500.000. In tali casi, per i quali non trova applicazione quanto previsto dal comma 1, l'operatività della Sezione speciale è interrotta dal Gestore del Fondo all'esaurimento della dotazione finanziaria, previa informativa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la possibilità di riattivazione della stessa, ai sensi e con le modalità di cui al presente comma.

Art. 11.

Liquidazione delle perdite

1. La Sezione speciale per il cinema risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite nei limiti della percentuale di copertura rilasciata sull'operazione finanziaria e dell'importo massimo dalla stessa garantito. Entro i predetti limiti, la Sezione speciale copre:

a) nel caso di garanzia diretta, l'ammontare dell'esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario;

b) nel caso di controgaranzia, la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore;

c) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di controgaranzia, nel caso di mancato adempimento sia del soggetto beneficiario che del garante di primo livello.



2. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della Sezione speciale per il cinema risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del Fondo.

Art. 12.

Controllo e monitoraggio

1. Il Gestore del Fondo effettua, con le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione delle risorse Sezione speciale per il cinema per le finalità previste dal presente decreto, nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso all'intervento della medesima Sezione.

2. Il Consiglio di gestione, attraverso il Gestore del Fondo, informa i Ministeri interessati circa l'andamento della Sezione speciale, mediante la trasmissione di report trimestrali sull'operatività, che riportano dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla sezione speciale, alle sofferenze e alle perdite liquidate.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Fatte salve le specifiche disposizioni che regolano il funzionamento della Sezione speciale per il cinema riportate nel presente decreto, per le modalità di concessione, di gestione e di attivazione della garanzia della Sezione si applicano le disposizioni operative.

2. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, sentito il direttore generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere altresì forniti chiarimenti e specificazioni sulle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2018

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

*Il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo*
FRANCESCHINI

*Il Ministro
dell'economia e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 288

18A03466

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**

DECRETO 2 marzo 2018.

Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

**IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 46 nella parte in cui prevede per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori;

Visto l'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che destina, per l'anno 2018, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, una parte dello stanziamento ivi previsto, per l'attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, attraverso il rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il richiamato art. 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, che rinvia ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo;

Visto che lo stesso decreto legislativo n. 95 del 2017 ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2018, una nuova disciplina per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con l'accesso alla dirigenza anche dei vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti del-

